



**Comune di Castel Mella**

( Provincia di Brescia )

Piazza Nuova n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 [www.comune.castelmella.bs.it](http://www.comune.castelmella.bs.it)  
C.F. e P.IVA 00886000173

***REGOLAMENTO***

***SUL***

***PROCEDIMENTO***

***AMMINISTRATIVO***

**Approvato con delibera di C.C n.22 del 28.06.2010**

## INDICE

|   |       |
|---|-------|
| Art. 1 - Ambito di applicazione   | _____ |
| Art. 2 - Attività amministrativa informale                                | _____ |
| Art. 3 - Disciplina del procedimento                                      | _____ |
| Art. 4 - Motivazione  | _____ |
| Art. 5 - Elenco dei procedimenti  | _____ |
| Art. 6 - Responsabile del procedimento                                    | _____ |
| Art. 7 - Termini  | _____ |
| Art. 8 - Comunicazioni  | _____ |
| Art. 9. Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche                     | _____ |
| Art. 10 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | _____ |
| Art. 11 - Procedimento amministrativo telematico                          | _____ |
| Art. 12 - Modulistica   | _____ |
| Art. 13 - Semplificazione Amministrativa                                  | _____ |
| Art. 14 - Rinvio  | _____ |
| Art. 15 - Entrata in vigore   | _____ |

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, sia che si svolgano secondo le norme del diritto privato, sia che si svolgano secondo le norme del diritto pubblico e sia che gli stessi conseguano ad una istanza di parte o che vengano promossi d'ufficio.

2. Il Regolamento non si applica agli atti normativi, agli atti amministrativi generali, all'indirizzo, di programmazione e di pianificazione e agli altri atti specificamente disciplinati da leggi o da regolamenti.

3. Costituisce procedimento amministrativo (in seguito indicato solo come procedimento) il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo.

### **Art. 2 - Attività amministrativa informale**

1. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedurali, l'attività amministrativa del Comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.

2. Non rientrano nella disciplina dei procedimenti le richieste, anche formali, relative al rilascio di certificazioni, attestazioni, copie, estratti di atti e documentazioni che devono avere esito immediato o, quando comportano ricerche e adempimenti particolari, termine massimo di giorni 10.

3. Non è soggetta a procedure formali l'attività richiesta dai soggetti interessati relative a comunicazioni, registrazioni, autenticazioni, alla concessione di congedi ordinari brevi e ad altri trattamenti obbligatori dovuti al personale.

### **Art. 3 - Disciplina del procedimento**

1. L'individuazione dei procedimenti, la nomina dei responsabili e la determinazione del termine fissato per la loro conclusione sono disciplinate secondo le norme del presente Regolamento.

2. Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti unità organizzative, la sua responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre l'istruttoria e l'emanazione dell'atto finale.

3. Il procedimento non può essere aggravato se non per motivate o straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria. Non possono essere richiesti pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti comunque denominati che non siano espressamente previsti dalle norme che disciplinano il procedimento. Qualora se ne presenti la oggettiva necessità la relativa richiesta deve essere adeguatamente motivata.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire d'ufficio tutti i documenti già in possesso dell'Amministrazione nonché di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dall'interessato se non diversamente disposto da specifiche norme di legge.

5. Un procedimento ad iniziativa di parte deve essere concluso con un provvedimento espresso salvi i procedimenti sostituiti da denuncia di inizio attività o quelli per i quali è previsto il silenzio significativo da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 4 - Motivazione**

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato utilizzando, compatibilmente con la natura dell'atto, un linguaggio comprensibile anche a soggetti che non abbiano conoscenze giuridiche.
2. Ogni motivazione che richiami istituti giuridici deve esplicitarne il significato. Ognun riferimento ad una fonte normativa deve indicare con esattezza l'articolo ed il comma, specificandone brevemente il contenuto.
3. La motivazione può essere contenuta con rinvio per relazione agli atti preparatori o ad altri atti. In tal caso il responsabile del procedimento allega, quando possibile, detti atti al provvedimento finale o indica con precisione l'atto su cui si fondano le ragioni della decisione.

#### **Art. 5 - Elenco dei procedimenti**

1. La Giunta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, approva l'elenco dei procedimenti, individuati e classificati dal responsabile d'area in base ad una scheda contenente in particolare:
  - a) la denominazione e l'oggetto del procedimento;
  - b) la struttura organizzativa competente;
  - c) il responsabile del procedimento;
  - d) il responsabile del provvedimento finale;
  - e) il termine di conclusione;
  - f) l'eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rifiuto o della dichiarazione di inizio di attività;
  - g) i soggetti esterni, nonché le strutture interne eventualmente coinvolte.
2. Il suddetto elenco costituisce parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune.
3. Eventuali modificazioni ed integrazioni dell'elenco dei procedimenti che intervengono anche in adempimento all'obbligo di semplificazione, vengono sottoposte, su iniziativa del responsabile d'area competente, alla Giunta che delibera sulle stesse.
4. L'elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante la pubblicazione nel sito web del Comune.
5. Fino all'approvazione e pubblicazione dell'elenco dei procedimenti e per i procedimenti non inclusi sarà valido il termine previsto dalla precedente normativa comunale o

altra fonte legislativa o regolamentare nazionale o regionale e, in mancanza di espressa indicazione e previsione, è fissato il termine di 30 giorni.

#### **Art. 6 - Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile d'area competente provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario/collaboratore la responsabilità di ciascuno dei procedimenti afferenti alle competenze allo stesso attribuite e del suo svolgimento unitario, individuando anche il responsabile supplente che assumerà la responsabilità del procedimento in caso di assenza o impedimento del responsabile titolare.

2. Per ogni funzione o attività del Comune alla quale non corrisponda un procedimento individuato ed inserito nell'elenco dei procedimenti, o per i procedimenti per i quali non sia stato nominato il responsabile è considerato responsabile del procedimento il responsabile d'area funzionalmente preposto alla cura dell'affare oggetto del procedimento stesso.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dalla legge e dai regolamenti ed in particolare:

- effettua la comunicazione di avvio del procedimento;
- cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;
- promuove ed attua la collaborazione e la comunicazione tra gli uffici e i servizi dell'Amministrazione e con le altre Amministrazioni interessate al procedimento stesso;
- propone l'indizione della conferenza dei servizi, sottoponendone oggetto, motivazioni e partecipanti al responsabile d'area, cui spetta la convocazione;
- qualora sia a ciò delegato dal Responsabile d'area, indice e/o presiede la conferenza dei servizi e partecipa a quelle indette da altri Enti;
- esercita poteri di impulso e di sollecitazione, relativamente agli atti istruttori ed ai provvedimenti, anche di competenza di altre Amministrazioni, che debbono confluire nel provvedimento finale e sottopone al Responsabile d'area eventuali ritardi ed inadempienze che possono determinare l'inosservanza del termine di conclusione, dandone comunicazione all'interessato;
- trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, la proposta all'organo competente, corredata da tutti gli atti istruttori;
- attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso all'autocertificazione;
- cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi servizi del Comune;

- propone al Responsabile d'area modifiche procedurali e/o organizzative finalizzate alla semplificazione dei procedimenti e alla riduzione del termine per la loro conclusione;
  - favorisce ed attua la partecipazione degli interessati al procedimento, annunciando tempestivamente eventuali motivi che potrebbero determinare un provvedimento negativo, e procede alla definizione degli eventuali accordi, scaturiti in sede di partecipazione, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con altri interessati. Qualora non sia competente all'emissione del provvedimento finale, propone l'approvazione dell'accordo all'organo competente.
4. Il Responsabile d'area può conferire e/o delegare al responsabile del procedimento o a lui nominato ulteriori compiti, non previsti dal comma precedente, ivi compreso quello di adottare il provvedimento finale.
5. In ogni caso l'organo competente non può, nell'adozione del provvedimento finale, discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non fornendo idonea motivazione al provvedimento.

#### **Art. 7 – Termini**

1. I procedimenti di competenza del Comune devono concludersi nei termini indicati nelle schede di cui all'art. 5.
2. I procedimenti che non richiedono un'attività istruttoria e non comportano decisioni discrezionali si concludono, di norma, istantaneamente con la formazione di atti di iscrizioni, registrazioni, cancellazioni che hanno luogo contestualmente al manifestarsi dell'iniziativa da parte del soggetto interessato o tenuto.
3. La legge o specifici regolamenti possono determinare termini di conclusione diversi.
4. Il termine per la conclusione del procedimento che non sia compreso nell'elenco di cui all'art. 5 è di trenta giorni.
5. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune viene in notizia del fatto da cui sorge l'obbligo a provvedere.
6. Per i procedimenti ad iniziativa di parte o nei casi in cui l'atto propulsivo del procedimento provenga da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del Comune della richiesta, della proposta o dell'istanza. La data di ricevimento è quella risultante dalla registrazione della stessa istanza nel registro di protocollo del Comune.
7. Nel caso in cui la domanda o la istanza presentata contenga tutti gli elementi necessari per attivare il procedimento, anche se redatta in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere accettata.
8. Qualora la domanda non sia completa dei dati o della documentazione necessaria per effettuare l'istruttoria, il responsabile del procedimento entro 8 giorni richiede le necessarie integrazioni. In tal caso il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta la documentazione richiesta.

9. Nel caso in cui la domanda o l'istanza pervenga ad un ufficio incompetente, l'ufficio a cui è pervenuta la trasmette immediatamente a quello competente, anche se appartenente ad altro ente, dandone comunicazione all'interessato.

10. Quando per un procedimento sia prevista la conclusione entro una determinata data e non viene stabilito un termine ma solo l'obbligo di concluderlo entro la data prevista.

11. Ove talune fasi del procedimento siano di competenza di altre Amministrazioni, il responsabile del procedimento assume ogni iniziativa, ivi compresa quella della convocazione della conferenza dei servizi per sollecitare le Amministrazioni interessate ed in ogni caso per garantire l'osservanza del termine finale stabilito per la conclusione del procedimento. Qualora l'inattività o il ritardo dell'altra Amministrazione determini l'impossibilità di rispettare il termine finale fissato, il responsabile del procedimento dà notizia agli interessati, all'organo competente all'adozione del provvedimento e all'Amministrazione inadempiente, utilizzando le stesse forme previste per la comunicazione di avvio del procedimento.

12. I termini fissati nelle schede di cui all'art. 5 sono stabiliti senza tener conto dei periodi necessari ad altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

13. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dal provvedere con sollecitudine, fatte salve le conseguenze che discendono dal ritardo.

14. Il termine può essere sospeso per una sola volta, per un massimo di 30 giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati da documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 8 - Comunicazioni**

1. L'avvio del procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è comunicato, con le modalità ritenute più idonee a garantirne la pronta e sicura ricezione, ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire o, se individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'adozione finale.

2. Nella comunicazione devono essere indicati il numero di protocollo generale, l'unità organizzativa competente, l'oggetto del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, l'orario e le modalità di accesso all'ufficio medesimo, nonché la data di avvio e quella entro la quale deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

3. La comunicazione non è effettuata per le istanze o richieste che siano soddisfatte contestualmente alla loro presentazione.

4. La comunicazione non è effettuata in caso di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Sindaco.

5. Nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione può essere sostituita da apposita ricevuta rilasciata, contestualmente alla domanda, dall'ufficio accettazione contenente tutti gli elementi e le informazioni previsti dall'art. 8 della L. 241/1990.
6. La comunicazione, di cui al comma 1, può essere omessa soltanto se sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, da specificare nel primo atto istruttorio del procedimento e nel provvedimento. L'esigenza di celerità non deve essere causata da inerzia o tardiva considerazione del procedimento ed in ogni caso deve dipendere da fatti eccezionali.
7. Salvo diverse disposizioni legislative, il responsabile del procedimento, se il numero degli aventi titolo alla comunicazione personale è pari o superiore a 20, e se per tutti o per taluni di essi la stessa risulta impossibile, pubblica apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, all'albo pretorio e nel sito web del Comune.
8. Non sono soggetti a comunicazione di avvio del procedimento gli atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

#### **Art. 9. Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche**

1. Qualora nella fase istruttoria del procedimento l'Amministrazione debba richiedere pareri di organi consultivi di altre Pubbliche Amministrazioni di esprimere pareri, questi sono richiesti entro 20 giorni, se obbligatori, ed entro il termine dagli stessi indicato, se facoltativo, comunque non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Scaduti inutilmente tali termini, il Comune ha la facoltà di procedere indipendentemente dal parere obbligatorio e procede indipendentemente dal parere facoltativo, salva la possibilità di interrompere una sola volta i termini stessi, qualora l'organo adito abbia manifestato esigenze istruttorie, in tal caso il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
3. I pareri positivi sono comunicati all'Amministrazione con mezzi telematici o comunque senza formalità.
4. Qualora per legge o regolamento l'Amministrazione debba acquisire valutazioni tecniche preventive da parte di organi di enti appositi, le stesse sono rese entro 90 giorni dalla richiesta ovvero nel diverso termine indicato dall'organo adito. Scaduti inutilmente tali termini, l'Amministrazione può rivolgersi per ottenere le valutazioni, ad enti o a qualificati professionisti o a qualificati professionisti o ad istituti universitari.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri e alle valutazioni tecniche che vanno rilasciate dai soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, per i quali valgono le norme di legge vigenti.

#### **Art. 10 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima di provvedere all'adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente a istanti, in forma scritta, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. L'eventuale riesame dell'istanza, qualora siano coinvolte nell'istruttoria varie Amministrazioni, può avvenire anche tramite apposita conferenza dei servizi.
4. La comunicazione di cui al primo comma sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
5. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

#### **Art. 11 - Procedimento amministrativo telematico**

1. Per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, il Comune, qualora le risorse tecnologiche di cui dispone lo consentano ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis del D.Lgs. n. 82/2005, incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati anche per ciò che attiene alla gestione dei flussi documentali.
2. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e concludono avvalendosi anche di modalità operative informatiche e telematiche rielaborate progressivamente disponibili dall'evoluzione tecnologica.
3. le procedure informatiche per la gestione dei procedimenti devono essere conformi quanto stabilito nel Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali adottato dal Comune.
4. L'Amministrazione definisce, nel rispetto della normativa dettata in materia di firme elettroniche, e sulla base dei principi di adeguatezza, riservatezza, certezza, sicurezza e accessibilità, per ciascuna tipologia o per tipologie omogenee di procedimenti amministrativi, le specifiche tecniche relative ai seguenti profili:
  - la produzione, la trasmissione e la riconducibilità al privato di istanze, comunicazioni, dichiarazioni, denunce e atti sollecitatori o dichiarativi;
  - l'invio al privato di comunicazioni e richieste;
  - le modalità atte a consentire - previa apposita procedura di autenticazione dei soggetti legittimati - l'accesso agli atti e il monitoraggio dell'iter del procedimento;

- la formazione, la riferibilità, la trasmissione e l'archiviazione del provvedimento finale.

5. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in modo automatico, il possesso di requisiti, lo stato di luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti all'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti istruttori a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'Amministrazione.

6. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all'Amministrazione che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo telematico avvengano in modalità tradizionale, ossia senza l'utilizzo di strumentazioni informatiche; le comunicazioni ricevute secondo questa modalità si affiancano, ma non sostituiscono, quelle elettroniche da cui costituiscono mera riproduzione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 e della normativa vigente in materia.

#### **Art. 12 - Modulistica**

1. Ciascuna unità organizzativa dovrà fornire, per ogni tipo di procedimento, la modulistica e indicare la documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento stesso, con riferimento all'obbligo di acquisire i documenti già in possesso dell'Amministrazione e di accertare d'ufficio fatti, stati e qualità che la stessa Amministrazione è tenuta a certificare. La modulistica e la documentazione essenziale devono essere rese reperibili sul sito web del Comune.

2. Qualora lo stesso procedimento sia gestito da settori diversi, i responsabili di area devono provvedere ad uniformare la modulistica relativa.

3. Ciascuna unità organizzativa è tenuta ad adeguare la modulistica utilizzata secondo la modalità di semplificazione di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 13 - Semplificazione Amministrativa**

1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed eliminare le procedure non necessarie alla correttezza sostanziale dell'attività amministrativa, ogni settore del Comune provvede stabilmente alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione amministrativa.

2. La semplificazione amministrativa è finalizzata principalmente al conseguimento di effetti e risultati migliorativi per il cittadino. Di ogni operazione di semplificazione è valutato preventivamente e verificato successivamente l'impatto sul cittadino e sull'organizzazione comunale.

3. La semplificazione, oltre a razionalizzare le fasi dei procedimenti amministrativi, introduce nell'attività amministrativa l'utilizzo di tutti gli strumenti giuridici e tecnologici utili al buon andamento complessivo.

**Art. 14 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.

**Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.